

Provincia di Biella

SETTORE
DIRIGENTE

TUTELA AMBIENTALE
Dott. GIORGIO SARACCO

Codice 4
Codice 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2130 IN DATA 17 agosto 2011

OGGETTO: D.Lgs. n. 387/2003 – Proroga dei termini prescritti alla Società E.S.CO. Torino s.r.l., con sede legale in Piazza B. Sella, 2 nel Comune di Coggiola, per la messa a regime della centrale di cogenerazione alimentata a biomasse vegetali attivata presso lo stabilimento del Lanificio Cerruti in Via Cernaia, 40 nel Comune di Biella.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco, in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, oggi, addì 17/08/2011

Dato atto che:

- Questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 15/01/2010 ha provveduto ad autorizzare ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, il progetto per la realizzazione e per la gestione di una centrale di cogenerazione di potenza termica nominale di 4.960 kW_t e 2.000 kW_e alimentata a biomasse vegetali alla società *E.S.CO. TORINO* s.r.l. con sede legale in Piazza B. Sella, 2- Coggiola (BI) ed operativa presso lo stabilimento del Lanificio Cerruti in Via Cernaia, 40 nel Comune di Biella.
- Al punto 8 dell'allegato B della citata Determinazione Dirigenziale n. 46 del 15/01/2010 veniva prescritto che: "Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 60 giorni a partire dalla data di messa in esercizio dell'impianto stesso".
- In data 15/06/2011, con nota Ns. prot. n. 30611, è pervenuta da parte della Società E.S.CO. Torino s.r.l. la comunicazione che la centrale di cogenerazione sarebbe stata avviata a partire dal 24/06/2011.
- In data 25/07/2011, con nota Ns. prot. n. 37394, è pervenuta da parte della Società E.S.CO. Torino s.r.l. una richiesta di proroga del termine di messa a regime della centrale di cogenerazione al 30/09/2011 a causa di alcune problematiche tecniche intervenute nel primo periodo di funzionamento della stessa e per il periodo di inattività determinato dalla chiusura estiva dello stabilimento del Lanificio Cerruti.
- In data 11/08/2011, con nota Ns. prot. n. 40438, il Dipartimento dell'ARPA di Biella ha espresso il proprio parere favorevole alla richiesta di proroga presentata dalla E.S.CO. Torino s.r.l..
- In base alle motivazioni addotte dall'Azienda, in considerazione del congruo anticipo con cui è pervenuta l'istanza in oggetto (la messa a regime avrebbe dovuto avvenire entro il 23/08/2011) ed in considerazione del parere favorevole espresso da ARPA Piemonte si può ritenere che sussistano gli estremi per concedere la proroga richiesta; pertanto il termine prescritto al punto 8 dell'allegato B della citata Determinazione Dirigenziale n. 46 del 15/01/2010, verrà posticipato al 30/09/2011.

Visto il D.Lgs. 29-12-2003 n. 387, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O., con il quale il Governo Italiano ha provveduto a recepire e a dare attuazione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 che all'art. 44, comma 1, lett. c) attribuisce alle Province il controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di

diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, attribuzione già precisata nella specifica legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 all'art. 3, comma 1, lett. d);

Vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60.

Vista la DGR n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, nonché dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento.

Visto il DPCM 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 alla Regione Piemonte e agli enti locali della regione", pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001.

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/01.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore

DETERMINA

1. di concedere alla *E.S.CO. TORINO* s.r.l., così come richiesto dalla stessa, la proroga del termine per la messa a regime dell'impianto di cogenerazione, attivato presso lo stabilimento del Lanificio Cerruti in Via Cernaia, 40 nel Comune di Biella, rispetto a quanto prescritto al punto 8 dell'allegato B della Determinazione Dirigenziale n. 46 del 15/01/2010;
2. che la messa a regime della centrale di cogenerazione presente nello stabilimento del Lanificio Cerruti dovrà avvenire entro e non oltre il 30/09/2011;
3. di fare salve tutte le ulteriori prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 46 del 15/01/2010 qualora non in contrasto con quanto prescritto nella presente;
4. che una eventuale ulteriore richiesta di proroga dovuta a problemi tecnici, per poter essere formalmente accettate, dovrà pervenire agli enti di controllo almeno 20 giorni prima della scadenza del termine da prorogare corredata da una approfondita relazione che illustri nel dettaglio le motivazioni che non hanno permesso di ottemperare a quanto prescritto, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Provinciale di respingere e sanzionare dilazioni non ritenute giustificabili.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, o al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notifica ai sensi del DPR 1199/71.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Biella, lì 17/08/2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

.....

.....